

COMUNE DI CASTAGNARO

STATUTO

Delibera n. 13 del 8/3/2000.

Art. 1

(Oggetto dello Statuto)

1. Il Presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Castagnaro in attuazione delle vigenti leggi sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti
(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge)

Art. 2

(Finalità ed obiettivi dell'azione comunale)

1. Il Comune di Castagnaro svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona e la famiglia, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione, responsabilità e imparzialità.
3. Il Comune di Castagnaro si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari:
 - a) tradizione musicale e bandistica;
 - b) salvaguardia del patrimonio archeologico;
 - c) la promozione e lo sviluppo delle scienze dell'educazione fisica;
 - d) prevenzione tossicodipendenze.
4. Il Comune di Castagnaro si propone di perseguire le seguenti finalità:
 - a) potenziamento dell'artigianato e in particolare del legno e delle confezioni;
 - b) salvaguardia delle attività economiche e produttive esistenti;
 - c) attuazioni di interventi per la valorizzazione del territorio agricolo per la salvaguardia della sua vocazione incentivando l'ortofrutticoltura e il florovivaismo attraverso forme di associazionismo e cooperativismo;
 - d) integrazione territoriale tra territori omogenei;
 - e) tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Art. 3

(Collaborazione)

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazioni e cooperazione previste dalla Legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili Unioni dei Comuni contermini.

2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Art. 4

(Stemma e gonfalone)

1. Lo Stemma del Comune è rappresentato da: troncato, semipartito; nel primo d'azzurro; nel secondo di acqua al naturale; nel terzo di verde al castano al naturale attraversante la Divisione. Sul tutto, attraversante in fascia un ponte a dieci arcate, le cinque a sinistra murate.
2. Il Gonfalone del Comune è costituito da: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Castagnaro" le parti di metallo e i nastri saranno argentati.

Titolo II

Il territorio del Comune

Art. 5

(Sede comunale)

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Castagnaro che è il Capoluogo.
2. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nella frazione.
3. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal Capoluogo.

Art. 6

(Frazioni comunali)

1. La frazione esistente nel Comune di Castagnaro è la seguente:
Menà Vallestrema
2. Agli abitanti della frazione sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

Titolo III

Organi elettivi del Comune

Capo I

Il Consiglio Comunale

Sezione I

I Consiglieri comunali

Art. 7

(Diritti e poteri dei Consiglieri)

1. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle Deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

- c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dal Consigliere per iscritto presso la Segreteria del Comune e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione.
 3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla presentazione, non si svolga una riunione del Consiglio comunale, verrà data risposta scritta, ferma restando l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utilmente successivo alla presentazione.
 4. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
- (Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 8

(Doveri dei Consiglieri comunali)

1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
4. Il Sindaco, appurata l'assenza maturata dal Consigliere, comunica per iscritto l'avvio del procedimento e fissa un termine, non inferiore a venti giorni, per consentire al Consigliere interessato di far valere le cause giustificative delle assenze e fornire eventuali documenti probatori.
5. Nella prima riunione successiva alla scadenza del termine suddetto, il Consiglio comunale esamina la questione e delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative addotte dal Consigliere interessato. Qualora ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre la decadenza.

(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 9

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro Capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 10

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni del Consigliere comunale sono presentate al Consiglio.
2. Sono irrevocabili e non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere entro dieci giorni alla surroga del Consigliere dimissionario.

(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 11

(Lavori del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.
3. Il Consiglio comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi.
4. Dev'essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio dev'essere inoltre riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.
6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
7. Le Deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 12

(Convocazione del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio è riunito in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione straordinaria il termine previsto al c. 2 è ridotto a tre giorni liberi.
4. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al c. 2 è ridotto a un giorno libero.
5. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
 - b) mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

Art. 13

(Ordine del giorno delle sedute)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio assieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14

(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.
4. Il regolamento può stabilire la possibilità di adunanze aperte non deliberanti.

Art. 15

(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle Deliberazioni concernenti persone, nonché di altre Deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

Art. 16

(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione sono validamente costituite quando sono presenti sette Consiglieri, computando in tale numero anche il presidente dell'assemblea.

(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 17

(Maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.

Art. 18

(Astenuiti e schede bianche e nulle)

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto dandone comunicazione al Segretario.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei votanti. Non si computano, invece, nel numero dei votanti, qualora dichiarino di non voler prendere parte alla votazione e si allontanino dall'aula consiliare.
(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 19
(Consigliere anziano)

1. E' Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 20
(Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire Commissioni Consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la Legge ne vieti la divulgazione.
5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle Commissioni consiliari.

Art. 21
(Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da prelati Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
2. La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle leggi n. 142/1990 e la Legge 07 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.
3. In materia di regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

Art. 22
(Commissioni di indagine)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni di indagine sull'attività di amministrazione.

2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

Art. 23

(Nomina dei rappresentanti del Consiglio)

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato.

Art. 24

(Regolamento interno)

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta in carica.

Capo II

La Giunta

Sezione I

Formazione della Giunta

Art. 25

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di quattro o sei Assessori, fra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Il numero dei componenti della Giunta è determinato dal Sindaco nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 26

(Assessori esterni al Consiglio)

1. Non possono essere nominati Assessori esterni gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 27

(Indirizzi generali di governo)

1. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. I consiglieri hanno diritto di partecipare alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche, presentando appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale, nel corso del mandato, può integrare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche emerse successivamente.

(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 28

(Dimissioni di decadenza)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 29

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La motivazione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di Legge.

Selezione II

Attribuzioni e funzionamento della Giunta

Art. 30

(Competenze generali della Giunta)

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 31

(Attribuzioni)

1. La Giunta adotta tutti gli atti ideonei al raggiungimento degli obiettivi dell'ente.
2. In particolare, esercita funzioni propositive e di impulso, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.

(Articolo modificato con Delibera consiliare n. 13 dell'8 marzo 2000, esecutiva ai sensi di Legge)

Art. 32

(Adunanze e deliberazioni)

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Capo III

Il Sindaco

Art. 33

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 34

(Attribuzioni)

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la Giunta e può revocare i Componenti;
- d) nomina, designa e revoca i Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della Legge e delle norme Comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi di cui ha competenza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- h) rilascia le concessioni edilizie;
- i) convoca e presiede la Giunta e (solo per i Comuni con meno di 15.000 abitanti) il Consiglio Comunale;
- l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'Ente, informazioni ed atti anche riservati;
- m) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla Legge.

Art. 35

(Vice Sindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice Sindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla Legge.

Art. 36

(Incarichi agli Assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'Istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla Legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 37

(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i Membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 38

(Nomine)

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di Legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla Legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta Consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

Titolo IV

Istituti di partecipazione

Art. 39

(Accesso agli atti Amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

1. Il Comune emana il Regolamento per la disciplina del Diritto dei Cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della Legge 07 agosto 1990, n. 241.
2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990, disciplinerà il Diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.

Art. 40

(Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione Comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o da Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle associazioni il Diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi Comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune.

La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.

Art. 41

(Consultazione della popolazione del Comune)

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi Comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20% della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti del Capoluogo o quelli della frazione di Menà, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco.
Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi Comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 42

(Referendum consultivo)

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - provvedimenti a contenuto vincolato definitivo da Leggi Statali o Regionali;
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 43

(promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione)

1. Il Comune può provvedere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definitiva dal Regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali.
3. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del Regolamento.

Art. 44

(Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli od associati finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi vanno rivolte per iscritto al Sindaco, che ne informa la Giunta comunale e l'assegna in esame, entro cinque giorni, all'ufficio competente.

2. Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta all'organo competente entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Qualora sia accolta un'istanza o una petizione, la Giunta adotta e propone al Consiglio comunale gli atti necessari a soddisfare le esigenze prospettate. L'amministrazione è tenuta a rispondere alle istanze e alle petizioni, anche se non accolte, indicando le motivazioni.
4. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
5. Il Sindaco fornisce puntualmente informazioni sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 45

(Difensore Civico)

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare, con la maggioranza dei 2/3 di Consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazione di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere Comunale.
6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
7. Il comune può accordarsi con altri Comuni per nominare un'unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati con le seguenti modalità:
 - a) Il candidato è designato con voto unanime dall'Assemblea dei Sindaci interessati;
 - b) il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale;
 - c) in tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico Comunale;
 - d) i rapporti tra comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione;
 - e) restano fermi, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nei precedenti articoli.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 46

(Principi organizzativi)

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) Accrescere l'efficienza dell'Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;

- b) Razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - c) Attuare gradualmente, come previsto dalla Legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla Legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
 3. L'Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità
 4. Il responsabile dell'unità organizzativa coordina il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza e responsabilità secondo il Regolamento vigente.
 5. Il Comune adotta regolarmente gli atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 47

(Esecuzione delle deliberazioni)

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Art. 48

(Vice Segretario)

1. Il Comune ha un Vice Segretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento.
2. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 49

(Il Segretario Comunale)

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione Amministrativa.
In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, emana tutti gli atti conseguiti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni della Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici.

Art. 50

(Incarichi di direzione)

1. Il Sindaco, nel rispetto della Legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.
2. La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.

TITOLO VI SERVIZI

Art. 51

(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di Legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla Legge.

Art. 52

(Nomina, surroga revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Gli amministratori di Aziende ed Istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue Aziende e Istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli Amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 53

(Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici)

1. L'istituzione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto dal Presidente e da due Consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla Legge per i Consiglieri Comunali.
4. Al Direttore dell'Istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'Istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 54

(Partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno in membro del Consiglio di Amministrazione e del collegio Sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art.2458 del Codice Civile.

Art. 55

(Promozione di forme associative)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la provincia, partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrativa e coordinata di soggetti pubblici diversi.

Art. 56

(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra Enti Locali è il Sindaco o un Assessore o un Consigliere da esso delegato.

2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VII

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 57

(Il processo di programmazione)

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti

3. Il Regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione Comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 58

(collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci)

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.

2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione revisionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.

In particolare il documento disciplina:

a) Il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;

b) L'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimanti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.

3. Per conferire sistematicità di collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consultivi.

Art. 59**(Il controllo della gestione)**

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impegnate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici. Il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
2. Sono componenti del controllo di gestione:
 - a) La revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;
 - b) L'adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
 - c) Un processo di controllo, ispirato ai principi di cui al precedente art.59
3. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 60**(Revisione dei Conti)**

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla Legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.
3. Il Revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
 - a) Collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
 - c) Attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione.
5. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di Legge, Statutarie e Regolamenti vigenti.

TITOLO VIII**FUNZIONE NORMATIVA****Art. 61****(Norma transitoria)**

1. I Regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.

